



COMUNE DI CAVAGNOLO

PROVINCIA DI TORINO

Copia

Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì ventuno del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero nella solita sala delle adunanze,

Alla prima convocazione, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

| Cognome e Nome | Presente |
|----------------------------------|----------|
| 1. CORSATO MARIO - Sindaco | Sì |
| 2. GAVAZZA ANDREA - Vice Sindaco | Sì |
| 3. OGGERO MAURO - Consigliere | Sì |
| 4. D'ANNA LUCIANO - Consigliere | Sì |
| 5. ZATTARIN FRANCO - Consigliere | Sì |
| 6. BALZOLA SABRINA - Consigliere | Sì |
| 7. SESIA ROBERTO - Consigliere | No |

Assegnati n. 7

Risultano assenti i signori consiglieri: =

Presenti n. 6

In carica n. 7

Risulta presente l'Assessore esterno Ponzetti Maria Angela

Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor Corsato Mario nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) il segretario comunale signora Gambino Dott. Rosetta.
- La seduta è pubblica.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione formalizzata col presente atto in ordine alla

regolarità tecnica e contabile dal Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GAMBINO Dott.ssa ROSETTA

Il Sindaco relaziona l'argomento in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI;

RICHIAMATI :

- il comma 676, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 convertito in Legge n.68/2014, il quale testualmente recita:
676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;*

• **il comma 677**, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 679, legge 23/12/2014, n. 190:

677. *Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel*

secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
- La somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Anche per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU;
- per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota massima non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamato il comma 676 della medesima Legge n. 147/2013, che dà facoltà ai Comuni di differenziare le aliquote TASI, per tipologia e destinazione degli immobili, fino al totale azzeramento dell'aliquota e ritenuto applicare, per l'anno 2015, aliquota zero sulle restanti categorie di immobili, anche al fine di non gravare ulteriormente la fiscalità locale in materia immobiliare;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.) ai sensi dell'art .1 comma 682 della legge n. 147/2013, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 15/05/2014, esecutiva ai sensi di legge;

RILEVATO come, in sede di bilancio di previsione, le risorse finanziarie sono finalizzate al mantenimento degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO, altresì, che è prevista, ai sensi dell'art. 9 bis D.L. n. 47/2014 come convertito in Legge n. 80/2014, una specifica agevolazione in materia di TASI a partire dall'anno 2015, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, in base alla quale la TASI è dovuta in misura, per ciascun anno di imposta, ridotta di due terzi;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

VISTO il regolamento comunale sulla I.U.C. che all'art. 30 prevede che il Consiglio Comunale determini annualmente in maniera analitica i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

Individuati come segue, ai sensi dell'art. 1, comma 682, i servizi indivisibili dei quali la TASI è posta a parziale copertura dei costi:

| | | |
|--|------|------------|
| • pubblica sicurezza e vigilanza | euro | 73.908,00 |
| • servizi cimiteriali | euro | 47.585,42 |
| • servizi di manutenzione stradale, verde pubblico ed illuminazione pubblica | euro | 175.060,94 |
| • servizi socio-assistenziali | euro | 73.850,00 |
| Totale | euro | 370.404,36 |
| Gettito TASI | euro | 157.000,00 |

Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito TASI 42,00%

RITENUTO NECESSARIO, per l'anno 2015, di non avvalersi della deroga alla clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 16/2014 (di modifica al comma 677 della legge n. 147/2013) che consente di aumentare l'aliquota TASI nel limite dello 0,8 per mille con obbligo di destinare l'extra gettito alla determinazione di esenzioni e riduzioni;

RITENUTO quindi di fissare e confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2015, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 così come modificato dall'art. 1, comma 679, della legge 23/12/2014, n. 190:

| Fattispecie | Aliquota |
|--|--|
| Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9), ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate, escluse dal pagamento dell'IMU | 2 per mille |
| Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinate ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 | 2 per mille a carico del proprietario |
| Fabbricati rurali strumentali | zero |
| Aree edificabili | zero |
| Altri immobili | zero |

RITENUTO inoltre, prevedere l'applicazione delle detrazioni Tasi per abitazione principale così come segue:

dall'imposta Tasi dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione € 50,00, sino ad un massimo di € 400,00 per ciascun figlio di età

non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito e visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamati

- il D.M. 16 marzo 2015, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2015, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 maggio 2015.
- il D.M. 13 maggio 2015, pubblicato sulla G. U. n. 115 del 20 maggio 2015, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 30 luglio 2015.

VISTI rispettivamente :

- il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento dell'Imposta Unica Comunale – IUC

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto da parte dei responsabili dei servizi interessati;

Rilevato che per il testo integrale degli interventi è riportato nella registrazione audio contraddistinta con file della seduta del 21.07.2015 che si conserva agli atti ai sensi del regolamento del Consiglio Comunale;

EFFETTUATA la votazione in forma palese che dà il seguente risultato:

| | |
|-----------------|------|
| presenti | n. 6 |
| votanti | n. 6 |
| voti favorevoli | n. 6 |
| voti contrari | n. 0 |
| astenuti | n. 0 |

VISTO l'esito della votazione proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- di determinare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) :

| Fattispecie | Aliquota |
|--|---|
| Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9), ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate, escluse dal pagamento dell'IMU | 2 per mille |
| Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinate ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 | 2 per mille a carico del proprietario |
| Fabbricati rurali strumentali | zero |
| Aree edificabili | zero |
| Altri immobili | zero |

Di determinare la seguente detrazione Tasi sulla base del regolamento IUC – capo terzo – Tasi art. 32 così come segue:

DETRAZIONE - dall'imposta Tasi dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione € 50,00, sino ad un massimo di € 400,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico del soggetto passivo;

di stabilire il pagamento in due rate semestrali: la prima con scadenza entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre; è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte.

Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

| | | |
|--|--------------|-----------------|
| •pubblica sicurezza e vigilanza | euro | 73.908,00 |
| •servizi cimiteriali | euro | 47.585,42 |
| •servizi di manutenzione stradale, verde pubblico ed illuminazione pubblica | euro | 175.060,94 |
| •servizi socio-assistenziali | euro | 73.850,00 |
| | Totale | euro 370.404,36 |
| | Gettito TASI | euro 157.000,00 |

Percentuale copertura servizi indivisibili con gettito TASI pari al **42,38%**

di dare atto che le aliquote detrazione decorrono dal 1 gennaio 2015 ;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 15/05/2014;

di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, sia inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997;

di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

presenti n. 6 votanti n. 6 astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 6 Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to CORSATO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del T.U. 18/08/200, n. 267), a decorrere dal 27/07/2015

Lì, 27/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data 21-lug-2015

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì 27/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GAMBINO Dott.ssa Rosetta

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

27/07/2015

Il Segretario Comunale
GAMBINO Dott.ssa ROSETTA